

Contratto regionale di lavoro per la Lombardia  
Per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico forestale e idraulica agraria  
Verbale di intesa integrativo del CCNL vigente

Milano, 08 ottobre 2024

Oggi 08 ottobre 2024 con la convocazione del dott. Francesco Brignone dirigente della struttura "Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo" di Regione Lombardia si sono incontrati i signori:

Gionatan Bonomelli Presidente dell'associazione Consorzi Forestali della Lombardia  
Mario Tevini Segretario dell'associazione Consorzi Forestali della Lombardia  
Fasano Mauro Fabrizio – Direttore generale ERSAF Lombardia  
Roberto Bettaglio – Vicedirettore ERSAF Lombardia  
Daniele Cavalleri, Oliviero Sora - FAI CISL  
Giancarlo Venturini, Carlo Massi, Rossi Valter - FLAI CGIL  
Michele Saleri, Cislighi Sergio - UILA UIL

Le parti hanno sottoscritto il rinnovo del Contratto Regionale di lavoro per gli addetti alla "sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria" avente scadenza il 31/12/2023 e a tutt'oggi ancora in vigore.

ART.4 (stabilizzazione della manodopera)

Inserimento nei lavori elencati per la stabilizzazione della manodopera anche il:

**Vivaismo Forestale**

Art. 11 (classificazione degli operai)

Aggiungere alla fine del 3° livello operai qualificati Super:

**Muratori, ferraioli e falegnami qualificati con comprovata esperienza professionale**

Aggiungere alla fine del 2° livello operai qualificati:

**Muratori, ferraioli e falegnami qualificati**

Art. 12 (orario di lavoro)

Aggiungere penultimo comma:

**L'attività di preparazione dei mezzi, dei materiali o delle attrezzature da utilizzare nella giornata lavorativa, rientra nell'orario di lavoro.**

ART. 13 bis (permessi straordinari)

Aggiungere a fine articolo:

**Il lavoratore ha diritto in caso di decesso del coniuge o di un parente o affine entro il 2° grado o del convivente purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi come previsto dall'art. 4 della legge 8 marzo 2000.**

ART 14 (formazione professionale)

Le ore di formazione professionale (corso utilizzo mezzi agricoli e macchine operatrici attestato di 1° e 2° livello come operatore forestale) programmati dal datore di lavoro al lavoratore in forza, devono essere svolte all'interno dell'orario di lavoro stabilito, solo in casi eccezionali e previo accordo con il lavoratore stesso possono essere svolte fuori dall'orario contrattualmente stabilito.

Massi

Le spese sostenute per lo svolgimento di tali corsi di formazione saranno totalmente a carico del datore di lavoro o rimborsate dallo stesso (spese di trasporto, pasti).

Art. 15 (prevenzione degli infortuni e malattie.....)

Aggiungere punto 9:

**A tutti gli assunti verranno riconosciute le ore per le visite mediche pre assuntive e incostanza di lavoro, oltre al riconoscimento delle spese (viaggio pasto) avute nella giornata (salvo condizioni di miglior favore).**


Art. 27 (salario integrativo regionale)

Si concorda un aumento salariale di **euro 40,00** a parametro 100, con decorrenza **1° settembre 2024**.

Il presente contratto integrativo decorre dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2026 e rimarrà in vigore fino al successivo rinnovo.


Tutte le variazioni intervenute con la firma del presente contratto avranno validità dalla data stessa della firma.

La delegazione trattante di ERSAF




la delegazione trattante parte sindacale


FAI CISL  


FLAI CGIL   

I rappresentanti dei Consorzi Forestali



UILA UIL



---

Regione Lombardia

